



**COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO**

51100 PISTOIA - VIA PANCIATICHI, 11
Tel. 0573 23365 - Fax 0573 28730 - (C.P. 250)

COMITATO PROV.LE PISTOIA

Prot.n. 526

Pistoia, 18 giugno 2005

AI PRESIDENTI PROV/LI DELLE FF.SS.NN. E DISCIPLINE ASSOCIATE
AI PRESIDENTI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

**OGGETTO: Registro delle ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE.**

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e per darne tempestiva comunicazione alle proprie Associazioni e Società Sportive si trasmettono gli allegati:

- Deliberazione n° 1288 dell' 11/11/2004 del Consiglio Nazionale C.O.N.I.
- Elenco provvisorio Associazioni e Società da consultare sui siti indicati in calce alle circolari.

Il Presidente

G. Federzoli

F.I.S.E.
COMITATO PROVINCIALE PT-PO
c/o CONI c.p. 250
Via Panciatichi, 11 - 51100 PISTOIA
Tel. 0573 509933 - Fax 0573 994116

SI TRASMETTE PER QUANTO
DI COMPETENZA

POSTA IN ARRIVO
N. 46 DATA 27/06/05.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALEN. 1288 del 11/11/04

**Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche –
Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n° 1161 del 30 aprile 2004
Riconoscimento ai fini sportivi – Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n°
1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002**

esecuzioneconoscenzaconsegnata il _____ :**IL CONSIGLIO NAZIONALE**

VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n° 138;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto del CONI, approvato con DM 23 giugno 2004;

VISTO l'articolo 90 della Legge n° 289/2002 (Finanziaria anno 2003);

RICHIAMATA la deliberazione n°1261 del 30 aprile 2004 ad oggetto "Norme provvisorie per l'istituzione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20 della Legge n° 289/02";

VISTO l'articolo 4 del Decreto Legge 22 marzo 2004 n° 72 convertito dalla Legge 21 maggio 2004 n° 128, che ha apportato modificazioni e integrazioni al sopraccitato art. 90, della legge n. 289/2002;

VISTO l'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186, il quale ha stabilito che *"in relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui*

ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni" e che "il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi";

VISTA la deliberazione n° 1273 del 15 luglio 2004 ad oggetto "Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive";

RICHIAMATE altresì le deliberazioni n° 1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002 ad oggetto, rispettivamente "Delega alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate a riconoscere, ai fini sportivi, società ed associazioni sportive" e "Delega agli Enti di Promozione Sportiva a riconoscere, ai fini sportivi, società ed associazioni sportive";

RITENUTO pertanto opportuno modificare le "Norme Provvisorie per l'istituzione del Registro Nazionale..." approvate con la citata deliberazione n° 1261 del 30 aprile 2004, alla luce dei mutamenti intervenuti nelle norme di legge sopraindicate;

VISTA la proposta della Giunta Nazionale approvata nella riunione del 10 novembre 2004;

VISTI gli esiti della discussione generale, nonché della votazione del testo regolamentare, di cui all'odierna riunione;

DELIBERA

- 1) Di modificare la deliberazione n° 1261 del 30 aprile 2004 approvando le norme per l'istituzione del Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche nel nuovo testo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 gennaio 1992, n° 138.
- 2) Di modificare le deliberazioni n° 1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002 nel senso che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui al precedente punto 1).
- 3) Per quanto concerne il riconoscimento ai fini sportivi delle società sportive professionistiche, costituite ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, restano valide le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1197 del 1° agosto 2001.

VISTO

se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente

Dott. Maurizio Romano

REGISTRO SOCIETA' SPORTIVE

All'interno dell'unità Servizi per il Mondo Sportivo il servizio **Registro Società Sportive** cura:

- la regolamentazione e la gestione del Registro delle Società Sportive
- l'utilizzo del database correlato al Registro per indagini, elaborazioni, analisi e ricerche mirate.
- la comunicazione con il mondo sportivo attraverso strumenti di gestione del Registro

L'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale del CONI lo scorso novembre - potrà essere effettuata a partire da fine giugno 2005.

Si avvertono tutti gli interessati che prerequisito indispensabile per iscriversi è l'affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.

Pertanto, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, incluse quelle di nuova costituzione, possono procedere come di consueto alla riaffiliazione, ovvero alla prima affiliazione, alla FSN o DSA e/o EPS di riferimento

Normativa

Presentazione del Registro (file pps)

Elenco provvisorio associazioni e società